



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 1 / 2022

DEL 07/01/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE - AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL DPR N. 380/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 48 COMMI 1 E 2 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO l'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, disapplicato e sostituito dall'art. 48 della legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i., il quale dispone che "il costo di costruzione per nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera "g" del primo comma dell'art. 4 della Legge 05.08.1978, n. 457;

VISTO l'art. 48, comma 1, della legge Regione Lombardia del 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. il quale dispone che "il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), con la quale ha determinato il costo unitario di costruzione in Lire 482.300, ora € 249,09), al metro quadrato in ossequio a quanto disposto dall'ex art. 7, comma 2, della Legge 24.12.1993, n. 537, come modificato dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, disapplicato dall'art. 48 della summenzionata L.R. n. 12/05 e s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE il predetto costo unitario di costruzione di € 249,09 è in vigore dal 25.06.1994;

CONSIDERATO CHE il comma 2 dell'art. 48 della legge Regione Lombardia n. 12/05 e s.m.i. dispone che "nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione

dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo”;

RITENUTO di dover provvedere ad adeguare per l'anno 2022, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione già fissato dalla Regione Lombardia in € 249,09 dalla Giunta Regionale, tenuto conto che la stessa, non ha, sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo;

TENUTO PRESENTE, come già specificato, che il costo unitario di costruzione di un edificio residenziale, di € 249,09, è da applicarsi a decorrere dal 25.06.1994 e che, da quella data, sino a giugno 2021 si è riscontrata una variazione ISTAT del costo di costruzione tale che, da calcolo effettuato sul sito Rivaluta/ISTAT, risulta un costo di costruzione pari a € 434,99 a metro quadrato;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

DI ADEGUARE il costo unitario di costruzione di cui alla deliberazione regionale in premessa citata, determinato preliminarmente dalla Giunta Regionale pari a € 249,09 a metro quadrato, in **€ 434,99** a metro quadrato in relazione alla variazione ISTAT aggiornata a tutto il mese di giugno 2021, costo unitario da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2022;

DI DISPORRE l'applicazione del suddetto importo al metro quadrato afferente agli interventi edificatori a decorrere dal **01 gennaio 2022**, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 07/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)